

## XXIV.

## TORNATA DEL 9 GIUGNO 1897

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedi — Il presidente commemora il senatore Francesco Spinelli — Il ministro guardasigilli si associa a nome del Governo — Il ministro della guerra presenta il disegno di legge: Modificazioni alle leggi sull'ordinamento del regio esercito e convalidazione di due regi decreti 6 novembre 1894 — Si trasmette agli Uffici — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto — Si discute il disegno di legge: Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 2 luglio 1896, n. 254 (n. 14) — Parlano nella discussione generale i senatori Ricotti, Primerano, il relatore senatore Colonna-Avella ed il ministro della guerra — Si approva l'art. 4 modificato, previe osservazioni dei senatori Primerano e Ricotti e del ministro della guerra — Approvasi l'art. 5 (n. 3), dopo chiarimenti dati dal relatore senatore Colonna-Avella sulle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale — Lo stesso relatore senatore Colonna-Avella propone un nuovo emendamento all'articolo 9, accettato dal ministro e approvato dal Senato — Approvasi l'articolo 9 e senza discussione tutti i successivi dal 10 fino al 31 — Sull'articolo 35 parlano il ministro della guerra ed il senatore Primerano — È approvato l'art. 35 ed il 36 dopo osservazioni del senatore Ricotti cui risponde il ministro della guerra — Si approvano senza discussione gli articoli 40 e 47 — Il relatore senatore Colonna-Avella propone all'articolo 51 la soppressione della modificazione presentata dal ministro della guerra — Il ministro della guerra accetta e l'articolo 51 della legge del 1896 rimane inalterato — Senza discussione si approvano le modificazioni successive — Si rinviando allo scrutinio segreto i progetti nn. 51 e 62 — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge: « Sistemazione delle contabilità comunali » e « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi », che risultano approvati.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri della guerra, di grazia e giustizia, degli esteri e del Tesoro.

Il senatore, segretario, CHIÀLA legge il processo della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

**PRESIDENTE.** Chiedono congedo i signori senatori Briganti-Bellini e Borromeo.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intenderanno accordati.

**Commemorazione del sen. Francesco Spinelli.**

**PRESIDENTE.** Signori Senatori!

Ieri moriva a Napoli il conte Francesco Spinelli, che dal novembre 1892 apparteneva a questa Camera.

Era nato il 19 luglio 1820 di famiglia per antichità e per censo cospicua e da tanta considerazione circondata, che due volte i due ultimi Borboni, ridotti a mal partito, avevano nella reputazione del padre del collega nostro confidato per dissipare i nemi che s'addensavano e tutt'attorno rombavano.

LEGISLATURA XX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1897

Invano. Perchè il sacco delle iniquità era colmo; nè reputazione di ministro, per quanto grande, avrebbe potuto cuoprire le vecchie nequizie o fare perdonare la fellonia della regia stirpe; perchè, a ridare fede e quiete ai martoriati, a tenere su un regno che si dissolveva, non bastavano più la rettitudine o le opinioni temperanti d'un governante: non più tempo di apparenze o lusinghe, fatti ci volevano; i fatti incalzavano.

Francesco Spinelli, rimasto lontano dalle aspre lotte politiche, al bene ed al decoro della città sua solo intendendo, appose al proprio nome novella benemeranza.

Già decurione dell'antico municipio, a lungo appartenne al nuovo e ne fu sindaco dal 1873 al 1875 ponendovi una perizia ed operosità alle quali probità senza pari dava ricalzo. Fu la forza, furono le qualità stesse che lo soccorsero nell'amministrare molte delle istituzioni di beneficenza onde la grande metropoli abbonda e di cui meglio potrebbe godere. (*Bene*).

Luminosamente la svolse nel partecipare al consiglio direttivo degli educatori femminili, sedendo nel Comizio agrario, nel soprintendere all'ospedale degli Incurabili. La medaglia d'oro ai benemeriti della pubblica salute fu degno premio all'animo invitto nell'ultimo ufficio mostrato.

La stima, la benevolenza universale lo onorano in ogni congiuntura; il cordoglio nostro, insieme a quello dei concittadini suoi, accompagna il degno gentiluomo nella tomba. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa alle nobilissime parole con le quali dal nostro egregio presidente fu commemorata la perdita del collega Spinelli, il quale, oltre che nel Senato, nella città natia, ha lasciato un'orma di affetti e di memorie indimenticabili. (*Bene*).

#### Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge

approvato dalla Camera dei deputati per « Modificazioni alle leggi sull'ordinamento del regio esercito e conversione in legge dei regi decreti 1 novembre 1894, nn. 505 e 507, portanti variazioni ed aggiunte alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito e disposizioni circa il ruolo organico dell'amministrazione del Ministero della guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione delle contabilità comunali;

Applicazione col 1° gennaio 1898 di disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, CHIARA fa l'appello nominale)

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 2 luglio 1896, N. 254 » (N. 14).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 2 luglio 1896.

Chiedo al signor ministro della guerra se accetta che si apra la discussione sul progetto dell'Ufficio centrale.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. stampato n. 14).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e dò facoltà di parlare al senatore Ricotti.

Senatore RICOTTI. Nella relazione che precede questo progetto di modificazioni alla legge approvata nel luglio scorso, il ministro indica gli scopi che vuole ottenere i quali sarebbero:

1° chiarire il testo o definire l'interpretazione di alcuni articoli;

2° coordinare fra loro le disposizioni diverse ;

3° colmare alcune lacune.

Questi scopi li riconosco opportuni e sono in gran parte raggiunti con questo disegno di legge che dovrebbe quindi, a mio avviso, esser approvato dal Senato almeno nella maggior parte delle sue proposte.

Su di un punto però mi permetterei di dare degli schiarimenti al Senato.

La legge oggidì in vigore ebbe origine da progetto di legge presentato al Senato dal ministro Mocenni ; fu esaminato dall'Ufficio centrale del Senato di cui io ebbi l'onore d'esser relatore, e l'Ufficio vi portò delle modificazioni sostanziali. Quando venne in discussione io ero ministro, quindi naturalmente lo appoggiai ed ebbe l'approvazione del Senato.

Ora l'attuale ministro della guerra ci propone delle modificazioni che il ministro stesso dice non alterano per nulla la sostanza della legge. Veramente c'è un punto in cui, a mio avviso, la sostanza della legge 2 luglio 1896 viene qualche poco compromessa e questa mia osservazione si riferisce ai limiti di età che il ministro propone di stabilire per la nomina a sottotenente nelle diverse armi e corpi del R. esercito.

Su questo punto vorrei dare qualche spiegazione.

La legge antica, quella anteriore al 1896, non prescriveva nessun limite di età per la cessazione dal servizio attivo nell'esercito. La legge nuova ammise invece un limite di età per la cessazione del servizio, e in apposita tabella prescrisse per ogni grado il limite di età per cui l'ufficiale deve abbandonare il servizio attivo. Ammesso questo principio, l'Ufficio centrale del Senato riconobbe la necessità di stabilire anche un limite superiore di età per la nomina dei giovani ufficiali.

Dopo lungo studio della questione l'Ufficio centrale propose di fissare a 28 anni il limite superiore di età per l'ammissione dei nuovi sottotenenti in tutte le armi e corpi dell'esercito facendo sola eccezione per i sottotenenti provenienti dai marescialli d'alloggio dei carabinieri. Le proposte dell'Ufficio centrale furono accettate dal parlamento e dal Governo e convertite in legge.

Le considerazioni che indussero l'Ufficio centrale a proporre 28 anni per limite superiore di età all'ammissione dei sottotenenti nell'esercito furono di diversa natura. Anzitutto fu considerato che avendo fissato a 48 ed a 50 anni il massimo di età cui un ufficiale subalterno può esser conservato nei quadri attivi dell'esercito dovevasi di necessità fissare un limite di età molto inferiore per la loro ammissione affinché non succedesse il caso che pochi anni dopo la sua nomina l'ufficiale si trovasse nella condizione di dover cessare dal servizio attivo per limite di età. Fu pure considerato che in tutte le armi e corpi dell'esercito, non escluso il corpo sanitario, il servizio sia di pace, sia di guerra, richiedeva negli ufficiali subalterni non solo una sufficiente istruzione professionale, ma molta vigoria di corpo da poter resistere senza gravi difficoltà alle lunghe marcie e faticosi servizi e quindi la necessità di trovarsi in età relativamente giovane. Un limite di età alquanto basso per l'ammissione dei sottotenenti era anche imposto dalla considerazione di non aggravare oltre l'indispensabile il carico finanziario delle pensioni, poichè come è naturale il numero dei pensionati sarebbe aumentato col crescere del limite di età per l'ammissione mentre si aveva stabilito che i subalterni dovevano abbandonare il servizio attivo a 48 anni ed i capitani a 50.

Tutte queste considerazioni avrebbero indotto l'Ufficio centrale a proporre un limite d'età per l'ammissione a sottotenente dai 24 ai 26 anni. Ma un limite così basso avrebbe avuto l'inconveniente di rendere molto difficile, anzi quasi impossibile il reclutamento degli ufficiali per la parte devoluta alla provenienza dei sottufficiali e quello dei sottotenenti medici.

Prima di decidersi l'Ufficio centrale volle conoscere cosa era successo, per riguardo all'età, dei promossi sottotenenti nelle diverse armi e corpi dell'esercito negli ultimi sei anni, cioè dal 1890 al 1895. La statistica di questi sei anni ha dimostrato che sopra un migliaio di sottufficiali promossi ufficiali, soltanto il sedici per cento superava i 28 anni di età ; dei nominati ufficiali provenienti dagli allievi della scuola militare e dall'accademia nessuno aveva superato i 28 anni, che nella nomina a sottotenente medico solo il 17 per cento superava i 28 anni, ed infine dei sottotenenti veterinari

nominati nel sessennio solo il 4 per cento superava i 28 anni.

Con la scorta di tali dati statistici e le considerazioni precedentemente fatte l'Ufficio centrale stimò far cosa utile all'interesse delle finanze dello Stato, all'interesse del servizio militare pur rispettando equamente l'interesse individuale, di proporre il limite di età di 28 anni per l'ammissione a sottotenente nelle diverse armi e corpi dell'esercito, fatta solo eccezione per i carabinieri reali, per i quali fu proposto il limite di 35 anni.

Questa eccezione era giustificata dalle condizioni specialissime dei carabinieri e dalla circostanza che il reclutamento dei sottotenenti è esclusivamente fatto fra i marescialli d'alloggio del corpo stesso. La statistica dell'ultimo sessennio dimostrava che i marescialli promossi sottotenenti oltre il 25 per cento superava l'età di 35 anni. Fu perciò convenuto di fissare a 35 anni il limite superiore di età per l'ammissione a sottotenente dei carabinieri, limite che fu stabilito dalla legge del 2 luglio 1896.

Dopo aver esposte le considerazioni che indussero l'Ufficio centrale a proporre e il Parlamento e il Governo a sanzionare, colla legge del 2 luglio 1896, i nuovi limiti di età per la nomina a sottotenente nelle diverse armi e corpi dell'esercito, mi permetta il Senato di esporre un risultato molto importante che a breve scadenza si potrebbe raggiungere con una saggia applicazione della legge stessa.

La legge d'avanzamento del 1854, che fu in vigore fino al luglio del 1896, non stabilisce limite superiore di età per la nomina a sottotenente ed i posti annualmente resi vacanti nelle armi combattenti, devono essere coperti nella proporzione di un terzo dai provenienti dai sottufficiali, gli altri due terzi dagli allievi delle scuole superiori militari. I posti di sottotenente devoluti ai sottufficiali erano per abitudine accordati a vecchi sottufficiali come premio di lunghi e lodevoli servigi prestati, senza speciale riguardo alla loro coltura letteraria e scientifica. I promossi con tale sistema avevano da otto a dodici anni di permanenza nel grado di sottufficiale ed una età variabile fra i trenta e i quarant'anni. Le due provenienze dei nostri ufficiali era allora così differente per età e per istruzione da creare una

naturale separazione delle due categorie di ufficiali di egual grado e dello stesso reggimento, separazione che ridondava a danno della compagnia e dell'armonia degli ufficiali di uno stesso reggimento, così utile nel servizio militare.

Coll'andar del tempo, e particolarmente dopo il 1860, senza che fosse modificata l'antica legge d'avanzamento, la sua applicazione nella nomina dei sottotenenti provenienti dai sottufficiali andò man mano modificandosi. Dapprima si sottoposero i sottufficiali aspiranti ad ufficiali ad esami di coltura molto elementare, e successivamente fu per decreto reale stabilito che detti sottufficiali prima d'essere promossi ufficiali dovessero frequentare una scuola speciale di due anni e superarne gli esami.

Questa evoluzione naturale diminuì notevolmente il distacco che prima esisteva fra le due provenienze dei sottotenenti dell'esercito, avvicinandoli maggiormente per età e per coltura, ma però senza pareggiarli, poichè il corso di studio di due anni cui sono ora sottoposti i sottufficiali aspiranti ufficiali è alquanto inferiore e totalmente separato da quello seguito dagli allievi, benchè i due corsi abbiano luogo ora nella stessa città di Modena.

Colla nuova legge del 1896, la quale stabilisce che bastano quattro anni di grado di sottufficiale per aspirare al grado di sottotenente, due dei quali da passarsi alla scuola, si potrà naturalmente e facilmente esigere maggior coltura letteraria e scientifica negli aspiranti al corso speciale della scuola sottufficiali e quindi pareggiare gli studi delle due scuole, cioè, quella degli allievi provenienti dai collegi militari, dai licei, dagli istituti tecnici, e quella dei sottufficiali. Un piccolo passo ancora, e la fusione completa dei due corsi in una scuola unica, con classi, mensa e vita comune, ed il problema interessantissimo per la buona armonia e compattezza degli ufficiali dello stesso esercito sarà risolto a grande vantaggio del servizio militare, come fu risolto da molti anni in Prussia, ma con mezzi meno democratici, poichè ben sapete che in Prussia non è ammessa la promozione da sottufficiale ad ufficiale.

Il risultato che ho ora indicato lo credo di grandissima importanza, e fu adombrato dall'Ufficio centrale che riferì sulla legge del 2 luglio 1896, e lo iniziò, stabilendo le due condi-

zioni, che nessuno possa esser nominato ufficiale dopo i ventotto anni di età, ed ai sottufficiali bastino quattro anni di grado per esser nominato ufficiale. Se l'attuale ministro dividesse queste idee in tre o quattro anni potrebbe, senza toccare la legge del 1896, raggiungere lo scopo.

Avendo così ricordati i criteri seguiti dall'Ufficio centrale che propose la legge del 2 luglio 1896, dirò ora il mio avviso sulle modificazioni proposte dal ministro alla legge stessa per quanto riguarda i limiti di età all'ammissione degli ufficiali in servizio attivo nel regio esercito, riservandomi di fare alcune altre osservazioni di ben piccola importanza quando si discuteranno i singoli articoli della presente legge.

Il ministro propone di portare i limiti di età per la nomina a sottotenente dei carabinieri da 35 a 36 anni e dichiaro che per conto mio non ho difficoltà ad accettare questo lieve cambiamento.

Egli propone di fare un'eccezione alla regola generale a favore dei sottufficiali promovibili a sottotenenti nelle specialità treno, portando il loro limite di età da 28 anni fissato per tutti gli altri sottufficiali dell'esercito, a 30 anni. Questo favore che si vorrebbe accordare ad un numero ristrettissimo di sottufficiali non lo credo necessario nell'interesse del servizio, non equo.

Non lo credo necessario, e per averne la prova basta osservare che in questi ultimi sei anni (1890-1895) furono promossi a sottotenenti nel treno solo 12 sottufficiali di artiglieria da campagna dei quali soltanto 3 superavano l'età di 28 anni, per cui il reclutamento degli ufficiali della specialità treno sarebbe stato ugualmente assicurato se fossero stati esclusi per età i 3 sottufficiali che furono promossi malgrado la loro età sorpassasse i 28 anni. Non sarebbe equo il concedere un favore speciale a pochissimi sottufficiali di un'arma sola che sarebbe l'artiglieria di campagna e appunto a quelli che hanno minori titoli di benemerenzza poichè in ultima analisi la proposta porterebbe alla seguente conclusione: di due sottufficiali che hanno la stessa benemerenzza di servizio militare e di diversa cultura letteraria e scientifica, l'uno perchè più istruito per esser promosso dovrebbe prendere gli esami e non aver superata l'età

di 28 anni, l'altro perchè meno istruito e quindi incapace di prendere esami sarebbe ugualmente promosso anche avendo superata l'età di 28 anni. Sarebbe un favore speciale accordato alla ignoranza.

Altra eccezione proposta dal ministro sarebbe il limite di età per la nomina a sottotenente medico che da 28 sarebbe portata a 30 anni. Questa proposta è assai meno grave di quella che ho indicata relativamente alla nomina dei sottotenenti del treno, ma tuttavia non potrei approvarla, perchè costituirebbe pur sempre un'eccezione non indispensabile.

Ho già ricordato che la statistica dell'ultimo sessennio (1890-1895) aveva dimostrato che i sottotenenti medici di nuova nomina, la di cui età superava i 28 anni fu del solo 17 per cento per cui si può ritenere che il necessario reclutamento dei sottotenenti medici sarebbe potuto raggiungere senza difficoltà ancorchè fosse già stata in vigore la nuova legge che prescrive il limite di 28 anni.

Aggiungo ora che per consuetudine fino al 1891 ogni anno si apriva un concorso per coprire con nuove nomine i posti vacanti nei sottotenenti medici, ed allora il numero di quelli ammessi dopo i 28 anni di età, era piccolissimo, la proporzione crebbe notevolmente dopo il 1891 in conseguenza dell'abitudine poco lodevole, a mio avviso, di aprire i concorsi soltanto ogni due anni, per cui basterebbe ritornare al modo antico, cioè ai concorsi annui, per poter con tutta facilità coprire i posti vacanti di sottotenenti medici con giovani di età inferiore ai 28 anni come prescrive la legge oggidì in vigore. Osservo inoltre che adottato il limite di 30 anni come propone il ministro, sarebbe come sopprimere ogni limite di età per i medici inquantochè quella benedetta statistica ci insegna che dal 1887 ad oggi sopra circa 300 sottotenenti medici di nuova nomina uno solo superava l'età di 30 anni.

Per questi motivi io non potrei accettare l'eccezione nel limite d'età proposta dal ministro per la nomina a sottotenente medico.

Un'ultima eccezione fu ancora proposta per la nomina a sottotenente veterinario che il ministro vorrebbe portare, come per i medici da 28 a 30 anni. Ma questa proposta, contestata dall'Ufficio centrale, credo sia stata abbandonata dal ministro per cui non ne parlerò.

Concludendo, relativamente ai limiti di età prescritti dalla legge 2 luglio 1896 per la nomina a sottotenente per le diverse armi e corpi dell'esercito io accetterei la modificazione proposta per i carabinieri, ma non acconsento a quella proposta per i medici ed i veterinari e tanto meno per quelle proposte per i sottotenenti della specialità treno.

Mi riservo poi di fare qualche altra considerazione, ma di pochissima importanza sopra i singoli articoli del progetto che discutiamo dichiarando fin d'ora che nel suo complesso io accetto il presente progetto di legge.

Senatore PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PRIMERANO. Trattandosi di un disegno di legge che modifica e non cambia sostanzialmente la legge votata l'anno scorso, sull'avanzamento nell'esercito, non entrerà nella discussione generale nel vasto campo che l'argomento suggerirebbe, e mi limiterò ad una semplice osservazione, ed è che dopo quasi un anno dacchè quella legge fu votata, il regolamento per la sua applicazione non è stato ancora compiuto. Naturalmente questo è un inconveniente, e bisogna volere che questo regolamento si compia al più presto onde l'applicazione della legge non subisca elasticità o dubbi nella sua interpretazione. Io mi rendo conto della difficoltà di coordinare le disposizioni degli articoli della legge tra loro e quella maggiore di coordinarli colle altre leggi che riguardano i quadri dell'esercito, come quella delle pensioni e della posizione ausiliaria. Credo pure superfluo raccomandare al signor ministro di sollecitare la compilazione del regolamento e mi limito solo a fare poche osservazioni.

Le difficoltà possono nascere principalmente dal modo di accertare bene l'idoneità, dal modo di accertare bene e commisurare la scelta, e poi dal bisogno di evitare grandi sperequazioni nel collocamento di ufficiali in posizione ausiliaria.

Ve ne saranno altre, ma queste sono le principali, che possono rendere difficile la compilazione del regolamento. Ora mi si consenta di dire apertamente che su queste cose un certo dubbio esiste.

In quanto all'idoneità io vorrei che il primo articolo della legge votata l'anno scorso, dove si dice: « nessuno può avere una promozione,

se non ha i titoli per... » fosse corretto così: « nessuno può occupare un posto se non ha tutte le qualità necessarie... ».

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. Dice così.

Senatore PRIMERANO. Mi scusi, l'art. 1° dice precisamente così: « nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempiere gli uffici ».

A me parrebbe più opportuno di dire: « nessuno può conseguire un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici », ma, soggiungerei subito: « l'idoneità non è per sé sola titolo sufficiente per l'avanzamento al grado superiore ».

Questa modificazione pare di poco momento, ed invece non è così, perchè in genere si crede che l'idoneità in un grado per semplice forza dell'anzianità debba far percorrere tutta la carriera fino ai sommi gradi.

A me non par vero il detto che « nella giberna di ogni soldato c'è il bastone di maresciallo » e credo più vero il detto del Vangelo: « molti sono chiamati e pochi gli eletti » e vorrei che nel regolamento predominasse questo concetto.

Un altro equivoco c'è intorno alla scelta. Io sono convinto come tutti che la scelta è necessaria per far pervenire ai sommi gradi militari i più degni ed in buona età, e che debba essere molto limitata per non turbare la carriera della generalità degli ufficiali, applicandola con le maggiori possibili guarentigie. In tempo di guerra, la cosa è facile, ma tale non è nei periodi di pace, ed anche quando si tratta della scuola di guerra e dell'esame di concorso che fanno i medici, nei quali così il merito risulta da prove evidenti, bisogna che ci sia un rapporto equo con i promovibili per anzianità dello stesso ruolo e della stessa arma; e non eccedere nelle promozioni a scelta. Ma negli altri casi contemplati della legge generalmente si ritiene che la scelta significa la selezione dei non idonei. Ora questo è un errore, non è scelta giacchè i non idonei non possono essere promossi nemmeno per anzianità. La scelta vuole essere fatta tra quelli dichiarati idonei, con tutte le garanzie possibili ed immaginabili, ed in quella proporzione, che non turbi la carriera della generalità degli ufficiali.

Questa questione può essere bene espressa



nel regolamento, e desidererei, che nello stabilirne le norme, si tenesse conto di questo principio.

L'altra difficoltà nasce dal bisogno di evitare la sperequazione nei collocamenti di ufficiali di diverse armi e corpi in posizione ausiliaria per effetto dei limiti d'età. Io sono convinto che la perequazione assoluta per le promozioni è impossibile, e che se pure tutti gli ufficiali avessero la stessa origine, e fossero obbligati allo stesso servizio, e fossero iscritti in un ruolo unico, ciò che non può ammettersi, anche in questo caso, la perequazione non potrebbe esserci, perchè sempre per ogni grado tra i primi e gli ultimi si verificherebbe differenza di carriera. Ora figuriamoci quando si tratta di armi diverse, e quando gli organici delle diverse armi, possono essere modificati per ragioni di servizio.

E tuttavia generalmente ciò non si ammette, ed è un male e bisogna correggerlo.

Però, quando si considera la questione non dal punto di vista delle promozioni, ma dall'altro del collocamento in posizione ausiliaria per effetto dei limiti d'età, allora si sono spiegabili e giustificate le lagnanze contro la sperequazione; perchè uno può bene persuadersi che, essendo del Genio, a mo' d'esempio, non potrà fare la stessa carriera degli ufficiali di altre armi, ma non si persuaderà mai che, essendo in buone condizioni fisiche e più giovane ed a pari età di altri ufficiali di stessa data di nomina debba cessar prima di quelli dal servizio attivo per effetto di acceleramento o di ritardo nelle promozioni.

Concreto il mio pensiero: perequazione assoluta negli avanzamenti non è possibile, molto meno si possono correggere le sperequazioni esistenti.

Un progetto di legge di avanzamento tutto al più può cercare di non produrre molte di queste sperequazioni, e il vero mezzo consiste nel fare che per ogni arma e per ogni servizio il rapporto dei gradi sia presso a poco identico, perchè allora si stabilisce un certo equilibrio nelle promozioni.

Ma nello stesso tempo bisogna mettere in correlazione le disposizioni di questa legge con quelle della posizione ausiliaria, affinchè non avvengano sperequazioni molto dolorose e molto ingiuste per gli ufficiali obbligati per la tabella dei limiti d'età a cessare dal servizio attivo.

Quindi io pregherei l'onorevole ministro di voler prendere in considerazione queste mie idee, e se le approva, di fare che nel regolamento che si sta compilando si cerchi combattere un po' le tendenze che ho accennate, che purtroppo esistono, e producono un certo perturbamento morale nella classe degli ufficiali che bisogna cercare di ridurre, se non può sparire del tutto per effetto di un regolamento.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Sarò brevissimo, perchè la legge di avanzamento è troppo recente per poter rientrare nelle considerazioni, direi, d'ordine generale relative alle medesime.

L'onor. senatore Ricotti ha detto che le mie proposte, in fondo, non cambiano il concetto fondamentale della legge. Solo, forse, egli ha soggiunto, in un punto, nell'art. 4, il concetto della nuova legge relativo all'ammissione dei giovani al grado di ufficiali, sarebbe un poco toccato dall'eccezione che ho proposto.

Dico subito che condivido perfettamente il parere che l'aver fissato il limite di 28 anni per le varie armi in genere è stato utile: è un concetto che approvo pienamente, e lodevolissimo per le ragioni che ha esposte ampiamente il senatore Ricotti.

Però devo osservare che le mie proposte riguardo agli ufficiali medici non intaccano menomamente questo concetto; poichè, se è vero che si deve desiderare la massima coesione, il massimo affiatamento fra gli elementi che vengono a formare il corpo di ufficiali delle armi combattenti, questo risultato si otterrà colla legge attuale, non essendo menomamente toccato dal mio emendamento.

Confesso che non l'ho proposto di buona volontà, quest'emendamento; appunto perchè riconoscevo anch'io che, lasciando solo le due eccezioni dei capi-musica e dei carabinieri, rimaneva intiero il concetto; ma ho dovuto fermarmi davanti ad un fatto, che direi doloroso. Nell'ultimo concorso fatto per l'ammissione nel personale sanitario, abbiamo dovuto lasciare indietro sei ufficiali di complemento per aver oltrepassato i ventotto anni, i quali hanno prestato in Africa un servizio lodevolissimo, che meriterebbe bene quella ricompensa. Tutti i rap-

porti venuti di là, oltre alla condotta di tutto il corpo sanitario in genere nella guerra d'Africa, esprimono vivissimo rincrescimento per vedere questi ufficiali esclusi dal poter entrare nel corpo sanitario in qualità di ufficiali effettivi. Ora io credo che se si può ammettere anche questo personale, sarà un bene pel servizio.

L'onor. Ricotti ha detto giustamente: prima del 1891 si facevano i concorsi ogni anno, ed era difficile che per differenza d'età qualche candidato non potesse essere ammesso! è vero; ma facendo i concorsi meno spesso, si hanno elementi migliori, perchè si ha la scelta su un maggior numero di concorrenti. Quindi su questo punto pregherei l'onor. senatore Ricotti di non insistere.

D'altra parte, circa l'età di 30 anni per la nomina a sottotenenti del treno, io dichiaro che, presentato l'emendamento alla Commissione, quando mi si domandò se era indispensabile, io risposi che indispensabile non era, ma lo credevo utile.

Le statistiche citate dall'onor. Ricotti gli danno ragione, ne convengo; ma per le nomine numerose che si debbono fare prossimamente non sarebbe più così. Ad ogni modo ne potremo parlare alla discussione degli articoli, quindi su questo punto non dico altro per ora.

Dove insisterei maggiormente per circostanze speciali, sarebbe sull'età di 30 anni per gli ufficiali medici.

L'onor. senatore Primerano mi ha parlato del regolamento, ed ha espresso il desiderio che questo regolamento fosse compilato il più presto possibile. Posso assicurare l'onor. senatore Primerano che ci si lavora senza posa; però uno dei motivi per i quali il regolamento è in ritardo, è precisamente la necessità di questi emendamenti che ho proposto, poichè non si può pubblicare ora un regolamento fino a quando questo disegno di legge non sia diventato legge. Ad ogni modo la Commissione che è stata nominata dal mio predecessore ha lavorato e lavora sempre; e posso dire che il lavoro è molto avanti, e spero che appena si potranno stabilire questi punti che sono rimasti in sospeso, si potrà mandare all'esame del Consiglio di Stato, e sarà mia cura di far tutto il possibile perchè sia pubblicato il più presto.

Devo poi dire all'on. senatore Primerano che convengo in molte delle cose da lui accennate

riguardo all'avanzamento, alla scelta, alla perequazione possibile, e alla sistemazione di questa legge per mezzo del regolamento, onde evitare gli inconvenienti di cui ha parlato, e sarà mia cura tenere gran conto di quello che ha detto.

Dopo questo, io credo che, se ci saranno altre questioni, si potranno fare sugli articoli, e pertanto non vorrei intrattenere più a lungo il Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colonna-Avella, relatore.

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. Tanto il senatore Ricotti, quanto il senatore Primerano nei loro discorsi si sono trattenuti sulle linee generali della legge di avanzamento e limitatamente ai concetti che informano le modificazioni che sono oggi sottoposte al Senato e sulle quali l'Ufficio centrale ha riferito.

L'Ufficio centrale è pienamente d'accordo col l'onor. Ricotti, nel ritenere ben determinato il limite superiore di età ai 28 anni come ha pure detto il ministro della guerra; e l'Ufficio centrale è anche d'avviso che le eccezioni si debbano limitare il più possibile. Si proposero dal signor ministro due nuove eccezioni; per gli ufficiali del treno d'artiglieria e per gli ufficiali sanitari portando il limite ai 30 anni, e per i reali carabinieri ai 36 anni.

L'Ufficio centrale, volendo sempre limitare le eccezioni, non ritenne accettabile la proposta ministeriale riguardo agli ufficiali veterinari, ed in questa opinione accedette anche il signor ministro, perchè è abbastanza provato che a 28 anni i veterinari possono aver compiuto non solo gli studi universitari, ma possono anche aver servito un anno nell'esercito come ufficiali di complemento.

Se nella discussione degli articoli, saranno presentati emendamenti riguardo agli ufficiali del treno di artiglieria, l'Ufficio centrale vedrà se sia il caso di accettarli; ma per quanto riguarda gli ufficiali sanitari pregherei caldamente il senatore Ricotti a non volere insistere nelle sue proposte, perchè egli sa benissimo che la laurea in medicina non si ottiene prima dei 26 anni, che i laureati debbono prestare il servizio militare come ufficiali di complemento, ed infine attendere che i concorsi vengano banditi.

Il limite superiore di 28 anni per l'ammissione ad ufficiale sanitario, come è detto nella



relazione, potrebbe recar danno ad un corpo certamente benemerito, e perciò l'Ufficio centrale mantiene il limite di 30 anni.

In quanto ai carabinieri reali lo stesso senatore Ricotti conviene che il limite di età portato a 36 anni può essere un vantaggio epperò in questo siamo d'accordo.

Al senatore Primerano non ho nulla da rispondere, perchè egli ha parlato dei concetti generali della legge, della compilazione del regolamento e su questo ha già risposto il ministro della guerra.

Se durante la discussione degli articoli, ve ne sarà l'opportunità, l'Ufficio centrale è pronto a dare al Senato tutti gli schiarimenti che gli saranno richiesti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Avverto che il progetto di legge consta di un articolo unico composto di un preambolo e delle modificazioni proposte a vari articoli della legge sull'avanzamento del regio esercito in data 2 luglio 1896.

Discuteremo adunque - parte a parte - le singole modificazioni.

Ne do lettura.

Alla legge sull'avanzamento nel R. esercito in data 2 luglio 1896, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 4, n. 1. *Sostituire:*

« 1. Aver compiuto il 19<sup>o</sup> anno di età e non superare il 28<sup>o</sup>. Però il limite superiore di età è portato a:

« trent'anni per la nomina a sottotenente nelle armi d'artiglieria e del genio (specialità treno), e nel corpo sanitario.

« trentacinque anni per la nomina a capomusica;

« trentasei anni per la nomina a sottotenente nell'arma dei carabinieri reali ».

Senatore PRIMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PRIMERANO. Io accetto i trent'anni per la nomina a sottotenente nel corpo sanitario, perchè così naturalmente si ha modo di poter reclutare gli ufficiali medici su più vasta scala.

Mi preoccupo però di una cosa. Chi incomincia una carriera qualunque si propone di percorrerla pel massimo tempo, finchè le sue condizioni intellettuali e fisiche glielo consentano. Ora uno, che abbia fatto il lungo corso degli studi elementari, classici ed universitari, i quali ultimi due durano quattordici anni, e che a trent'anni chieda di concorrere per essere ammesso nel corpo sanitario militare, con la prospettiva del grado di sottotenente collo stipendio che non è molto lauto e colla possibilità di cessare la sua carriera se capitano a cinquant'anni, se maggiore a cinquantatre, non ha innanzi a sè una prospettiva attraente.

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. Per gli ufficiali sanitari il limite di età è a cinquantatre anni, se capitano. Verifichi la tabella annessa alla presente legge.

Senatore PRIMERANO. Va bene, ha ragione. Ma la cosa non muta sostanzialmente.

Ora io penso che per meglio attirare questi giovani a prescegliere la carriera di medici militari si dovrebbero equiparare agli ufficiali del genio e dell'artiglieria che dopo la scuola d'applicazione riuscendo agli esami sono senz'altro nominati tenenti.

Gli aspiranti medici dopo sette, od otto mesi che stanno alla scuola d'applicazione debbono fare un anno come sottotenenti di complemento e poi aspettare che si bandisca il concorso per essere ammessi nel corpo sanitario col grado di sottotenenti e non possono essere promossi tenenti, se non dopo due altri anni. Ciò è troppo pretendere.

A me pare che risultando ammessi dopo il concorso abbiano tutti i titoli per poter entrare nell'esercito permanente col grado di tenenti.

Ciò varrebbe ad allettarli un po' più, perchè non si reclutassero i meno buoni elementi. Del numero non dubito perchè dei professionisti che vengono dalle università ce n'è pleora non deficienza, ma parlo della qualità.

Se questo fosse ammesso proporrei una piccola modificazione all'art. 35, e là dove è detto « nelle armi di artiglieria e genio », io aggiungerei « e corpo sanitario » e poi lascerei l'articolo tale e quale. Si dovrebbe però abolire il terzo capoverso dell'art. 35 dove dice:

« Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi tenenti dopo due anni di grado ».

Poichè ai due anni di grado di sottotenente aggiungendo l'anno di grado di sottotenente di complemento ed aggiungendo il tempo passato alla scuola di applicazione mi pare che si costituiscano condizioni poco promettenti per attrarne i buoni elementi nel corpo sanitario militare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Ricotti.

Però pregherei mi si mandassero le proposte scritte, perchè altrimenti resta molto difficile stabilire le modificazioni che si vogliono introdurre.

Senatore RICOTTI. Nella discussione generale, io avevo sollevato due difficoltà, relativamente al limite di età per la nomina degli ufficiali. Una riguardava i medici, e l'altra gli ufficiali designati per il treno.

Il ministro ha risposto che insisteva nella sua proposta per i medici, non ha detto niente per quella degli ufficiali del treno.

Pregherei a volermi dire se insiste anche su quelli del treno.

In quanto ai medici, io proprio per convinzione non potrei rimuovermi perchè la determinazione presa nel 1896 fu lungamente studiata quando si è proposta la legge; poi l'ho ristudiata ora, e mi sono sempre più convinto della opportunità di mantenere il limite di ventotto anni anche per i medici.

Il ministro ha però ricordato un fatto molto importante che a primo aspetto potrebbe giustificare la sua proposta di protrarre a trent'anni il limite di età per l'ammissione dei sottotenenti medici.

L'onor. ministro ha detto che nelle ultime ammissioni dello scorso marzo si dovettero scartare sei ottimi medici che pur avevano seguito le nostre truppe in Africa, solo perchè avevano oltrepassata l'età di ventotto anni senza però raggiungere il ventinovesimo. È questo un fatto, come già dissi importante ed anche doloroso, ma non si sarebbe verificato se non si fosse adottata, da qualche anno la cattiva abitudine di aprire i concorsi per l'ammissione dei sottotenenti medici solo ogni due anni invece di seguire l'uso antico di aprire il concorso ogni anno per coprire i posti vacanti.

Sta infatti che in tutto l'anno 1896 non si fecero concorsi pur essendovi molti posti va-

canti; se si fosse aperto un concorso nel 1896 i sei medici, che furono esclusi nel 1897 con età fra i 28 e 29 anni, sarebbero stati ammessi avendo allora meno di 28 anni.

Per correggere l'inconveniente ricordato dall'onor. ministro non è adunque necessario di aumentare il limite di età, ma basta soltanto di abbandonare le cattive abitudini dell'amministrazione militare.

Il voler mettere per i medici un limite di età in modo che non vi sarà più nessuno escluso, mentre diversamente si è fatto per i sott'ufficiali mi pare non perfettamente equo.

Quindi io mantengo il mio concetto, perchè lo credo giusto, ma non faccio proposte trattandosi di cosa che non ha una grande importanza. Desidererei però sapere dall'onor. ministro cosa egli pensa rispetto ai sott'ufficiali per la promozione nel treno.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ripeto che per il treno non ritengo indispensabile aumentare gli anni. Mi rimetto quindi intieramente a quel che deciderà la Commissione. E nel caso essa fosse favorevole alla soppressione, mi pare che si potrebbero eliminare le parole « nelle armi d'artiglieria e del genio (specialità treno) » lasciando la dizione così: « trent'anni per la nomina a sottotenente nel corpo sanitario ».

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. La proposta del ministro sarebbe la seguente: togliere le parole: « nelle armi d'artiglieria e genio (specialità treno) ».

La Commissione dichiara di accettare tale proposta.

PRESIDENTE. Il ministro d'accordo coll'Ufficio centrale propone che nel secondo paragrafo dell'articolo in discussione si sopprimano le parole: « nelle armi d'artiglieria e del genio (specialità treno) ».

Pongo ai voti queste parole.

Chi le approva è pregato di alzarsi.  
(Non sono approvate).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 4 così emendato.

Art. 4, n. 1. *Sostituire* :

« 1. Aver compiuto il 19° anno di età e superare il 28°. Però il limite superiore di età è portato a :

« trent'anni per la nomina a sottotenente nel corpo sanitario ;

« trentacinque anni per la nomina a capomusica ;

« trentasei anni per la nomina a sottotenente nell'arma dei carabinieri reali ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 5, n. 3.

*Alle parole* : « per quelli di fanteria e cavalleria » *sostituire* : « per quelli di fanteria e di cavalleria, e dell'accademia militare per quelli di artiglieria e genio ».

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. Al n. 3 dell'articolo 5, il signor ministro ha proposto di sostituire alle parole : « per quelli di fanteria e cavalleria », le altre : « per quelli di fanteria, cavalleria e del corpo contabile militare ».

L'Ufficio centrale invece propone di sostituire a quelle parole quelle di : « fanteria e di cavalleria e dell'accademia militare, per quelli di artiglieria e del genio ».

Sembra un ritorno puro e semplice all'art. 5 del testo ma non è, perchè c'è un'aggiunta di un « e » e di un « di » che lo rende più chiaro.

Il testo dice così : « per quelli di fanteria e cavalleria, dell'accademia militare, per quelli dell'artiglieria e genio » ; propone invece l'Ufficio centrale che si dica : « per quelli di fanteria e di cavalleria e dell'accademia militare, per quelli di artiglieria e del genio ». All'Ufficio centrale sembra più chiara questa dizione.

Propone poi la soppressione delle parole : « corpo contabile militare », perchè il n. 3, dell'articolo 5, contempla il reclutamento degli ufficiali di complemento; ma questo è un sistema di reclutamento serbato agli ufficiali delle armi combattenti e non si può estendere agli ufficiali contabili.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa nuova dizione?

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'accetto.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte pongo ai voti la modificazione al n. 3 dell'art. 5, già letta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. Prima di parlare dell'art. 10 vi sarebbe una modificazione proposta all'art. 9 che veramente non è fra quegli articoli sopra i quali il ministro propone modificazioni.

Il testo dell'art. 9 dice : « Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore saranno per gli effetti del precedente articolo (che è quello del limite di età), considerati come promossi al detto grado ».

Ora la proposta che si fa è questa : di inserire dopo la parola « superiore », le altre : « e quelli cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già resi vacanti nel grado superiore ».

L'Ufficio centrale crede che questa aggiunta sia giusta perchè può evitare il pericolo che potrebbe derivare dal ritardo dell'uscita di un bollettino, per modo che un capitano il quale avesse tutti i requisiti per ottenere la promozione a maggiore, ed il posto di maggiore fosse vacante non potesse poi essere promosso solo perchè nel frattempo ha raggiunto il limite di età.

Se fosse promosso sarebbe una illegalità, e lasciandolo indietro solo perchè ha raggiunto il limite di età, essendoci il posto vacante non sarebbe cosa equa.

L'Ufficio centrale quindi crede che sia meglio prevenire questo caso.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. La proposta di cui ha parlato l'onor. relatore è giustissima. È già inserita nel regolamento, nella parte già compilata, perchè c'era un impegno preso dal mio predecessore; quando avanti la Camera dei deputati si discusse la legge sull'avanzamento, l'onor. ministro generale Ricotti ebbe la proposta di quest'aggiunta, e siccome la legge era già alla Camera, prese l'impegno di metterla nel regolamento: io, associandomi a quell'impegno avevo già incluso questo nel regolamento; ma dal momento che la proposta si

ripresenta ora che la legge è in primo esame, l'accetto ben volentieri. Devo dire due parole circa l'applicazione.

Nell'art. 45 che prevede l'avanzamento nei distretti, e prevede pure l'avanzamento nell'arma del genio, vi sono disposizioni speciali per il caso che l'avanzamento nell'arma di artiglieria si trovi in condizioni più favorevoli. Ciò potrà forse dar luogo, alla credenza di taluni; di avere diritti che non hanno. Spiegherò bene ogni cosa nel regolamento, in modo da eliminare simili inconvenienti.

Fin ora, ad ogni modo, non è capitato mai il caso che sia stato collocato in posizione ausiliaria un ufficiale, cui spettasse l'avanzamento al momento in cui si facevano le promozioni. Ma finora, siccome tutti gli ufficiali, che sono stati collocati in posizione ausiliaria, erano già nella condizione di avere oltrepassato l'età, certamente non si può pretendere per loro l'applicazione della aggiunta che si vuol fare all'art. 9; s'intende solo che avrà applicazione quando sarà finito il periodo così detto transitorio, che è quello della eliminazione degli ufficiali che hanno già oltrepassato il limite di età e che devono essere messi fuori dei quadri attivi nel biennio. Quindi, ben inteso, accetto perfettamente quest'aggiunta all'art. 9, applicabile agli ufficiali, a misura che arriveranno a compiere il limite di età prescritto all'art. 8.

PRESIDENTE. Dunque si propone che all'art. 9 dopo le parole « di un grado superiore » si aggiunga: « e quelli cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già vacanti nel grado superiore ».

Il signor ministro accetta così?

PELLOUX, *ministro della guerra*. Accetto.

PRESIDENTE. Chi approva questa variazione all'art. 9 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10, *nuovo capoverso*.

Pel presidente del tribunale supremo di guerra e marina il limite di età in cui deve cessare dal servizio attivo è stabilito a 72 anni.

(Approvato).

Art. 12.

*In fine aggiungere il seguente capoverso*: « Essi potranno inoltre essere tratti dai sottotenenti

di complemento di qualsiasi arma o corpo, che abbiano conseguito la laurea in medicina o zootriatria ».

(Approvato).

Art. 13.

*Alle parole*: « dimissionari dell'esercito permanente » *sostituire*: « dispensati dal servizio attivo permanente ».

(Approvato).

Art. 15, n. 1 ed *ultimo capoverso*.

*Alle parole*: « dimissionari dell'esercito permanente » *sostituire*: « dispensati dal servizio attivo permanente ».

(Approvato).

Art. 17.

*Alle parole*: « esclusi quelli appartenenti al corpo invalidi e veterani » *sostituire*: « e della stessa arma o corpo ».

(Approvato).

Art. 24.

*Alle parole*: « quadri d'avanzamento » *sostituire*: « proposte d'avanzamento ».

(Approvato).

Art. 26.

*Dopo le parole*: « In ogni corpo » *aggiungere*: « e nell'arma dei carabinieri reali ».

*Alle parole*: « ed in ciascun corpo » *sostituire*: « in ciascun corpo e nell'arma predetta ».

(Approvato).

Art. 30, *primo capoverso*.

*Alle parole*: « quadri di avanzamento » *sostituire*: « specchi di proposte d'avanzamento ».

(Approvato).

*Secondo capoverso*.

*Alle parole*: « si compila quadro d'avanzamento » *sostituire*: « si compilano specchi di proposte d'avanzamento ».

(Approvato).

Art. 31, primo capoverso.

*Sopprimere le parole:* « contenute nei quadri d'avanzamento ».

(Approvato).

Art. 35, secondo capoverso.

*Alle parole:* « negli esami stessi » *sostituire:* « all'uscita dalla scuola stessa ».

PRESIDENTE. L'articolo 35 della legge del 1896, si compone di quattro paragrafi; al secondo paragrafo il signor senatore Primerano propone, che dopo le parole « artiglieria e genio » si dica: « e corpo sanitario », e poi che si sopprima il terzo paragrafo.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Mi pare che questa proposta non possa andare.

Questa è questione gravissima, perchè cambia sostanzialmente la situazione attuale.

PRESIDENTE. Invece di promuovere tenenti i sottotenenti, il signor senatore Primerano propone che siano promossi appena superati gli esami.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Sì, onorevole presidente, sta bene; ma, gli è che appena superati gli esami, quelli del corpo sanitario, sono promossi sottotenenti di complemento perchè la nomina è da sottufficiale a ufficiale, mentre, finita la scuola d'applicazione di artiglieria e genio, la nomina è per ufficiali che hanno già tre anni di anzianità, e quindi la nomina è per il grado di tenente, mentre nella scuola di sanità è la prima promozione di *allievi* ufficiali.

Quindi la nomina che hanno gli ufficiali di artiglieria e genio dopo due anni della scuola di applicazione, è già di un grado superiore a quella che avevano prima, mentre, per gli ufficiali medici dopo la scuola di sanità, si passa solo sottotenenti di complemento.

Io non disconosco che qualche cosa di quello che dice il senatore Primerano è molto giusto, ma la modificazione è un poco grave.

Gli ufficiali di complemento medici, provengono da tre origini: volontari di un anno, sottufficiali e allievi della scuola di sanità militare.

I volontari di un anno fanno tre mesi di servizio da ufficiale di complemento, quelli che provengono da sottufficiali ne fanno sei mesi, quelli

che provengono dalla scuola di sanità fanno un anno.

Ora, siccome l'art. 51 della legge dice: che per gli ufficiali medici si tien conto, nel calcolare la loro anzianità, del tempo che hanno passato in servizio come ufficiali di complemento, ne viene per conseguenza che gli ufficiali provenienti dalla scuola di sanità non hanno da fare che un anno come sottotenenti effettivi, prima di essere promossi tenenti giusta l'art. 35. Quelli che provengono dai sottufficiali hanno da fare un anno e mezzo, e quelli che provengono dai volontari, un anno e nove mesi.

Ora la proposta del senatore Primerano scombussolerebbe un po' tutto questo. Non è men vero che possono nascere degli inconvenienti. La dicitura fra gli art. 51 e 35 lascia adito ad apprezzamenti diversi che bisognerà chiarire nel regolamento.

Siccome nei concorsi si tiene conto dei titoli e del servizio prestato, potrebbe avvenire questo, per esempio: che, su due allievi di un corso di 180 allievi, supponiamo, uno fosse riuscito il 1°, e l'altro il 150°. Vi sarebbe una sensibile differenza di valore fra i due, perchè il 150° è assai inferiore al primo, tanto più che i punti dati dalla scuola di sanità si danno sulle materie professionali.

Ora, se quello che è passato il 150° avesse la furberia di domandare, per esempio, di passare due o tre mesi, anche senza assegno, in servizio, questo verrebbe a poter scavalcare in un concorso l'altro allievo classificato primo.

Quindi è una questione molto complessa, sulla quale confesso che non oserei, ad occhi chiusi, fare, nè accettare, delle proposte, quantunque, ripeto, riconosca che l'onor. senatore Primerano ha qualche ragione.

Il modificare così un articolo può portare gravi conseguenze, quindi pregherei l'onor. senatore Primerano di non insistere.

Senatore PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PRIMERANO. Ringrazio l'onorevole ministro degli schiarimenti che mi ha fornito, dai quali anch'io vedo che qualche cosa c'è da fare per meglio disciplinare le disposizioni tutte che riguardano il reclutamento dei medici.

Ero mosso dal desiderio di offrire un allettamento maggiore a quelli che debbono entrare nell'esercito permanente; ma mi arrendo alle

LEGISLATURA XX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1897

ragioni dell'onorevole ministro, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Il senatore Primerano ritira la sua proposta. Allora pongo ai voti la modificazione al secondo capoverso dell'articolo 35 che testè ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 36, secondo capoverso.

*Alle parole: « ruolo d'anzianità » sostituire: « ruolo organico ».*

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. Desidererei uno schiarimento: colla legge vigente la quota accordata all'avanzamento a scelta è calcolata sul ruolo d'anzianità dell'arma e grado di cui si tratta. Siccome il numero degli iscritti nel ruolo di anzianità varia, benchè in limiti ristretti, nel corso dell'anno anche la quota accordata alla scelta è variabile. Per togliere questo inconveniente della variabilità sul computo della parte dovuta alla scelta, l'onorevole ministro propone di regolare l'avanzamento a scelta sul ruolo organico del grado ed arma cui si riferisce la scelta. Ma io domando se il ministro con rinviare i calcoli della scelta ai ruoli organici intende escludere da questo ruolo i fuori quadro ed attenersi al quadro organico dell'arma stabilito per legge, ovvero se intende di aggiungere al quadro dato dalla legge quelli che sono pure effettivi nell'arma, ma fuori quadro.

PELLOUX, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, ministro della guerra. La legge del 2 luglio 1896, dice: « ruolo di anzianità » ed era questa la sola l'indicazione, forse un po' dubbia perchè il ruolo di anzianità comprende tutti quegli ufficiali per esempio che si trovano fuori dei quadri per tante ragioni diverse. Però l'on. senatore Ricotti dice: badate bene che può avere un'influenza il numero degli ufficiali fuori quadro; a me l'influenza pare piccola relativamente, perchè io credo che se si prende proprio la tabella organica dell'arma di fanteria, cavalleria e genio, non lascia dubbi di sorta. Io

riconosco che ci è una piccola differenza come ha detto l'onorevole Ricotti, ma è talmente piccola da potersi trascurare. Rimane quindi inteso che per ruolo organico, s'intenderebbe tabella organica, e non vi nascerebbe dubbio.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro per l'interpretazione data, ma non posso a meno di osservare che in questo modo si fa un piccolo danno all'avanzamento a scelta, però il danno è piccolissimo per cui io accetto senza la minima difficoltà la proposta del ministro.

PELLOUX, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, ministro della guerra. Sono stato interpellato dall'Ufficio centrale su questo argomento. Io ho proposto di dire *ruolo organico*, allo scopo di precisare molto bene la tabella organica, e così non si lascia dubbi di sorta. Riconosco che quello che ha detto l'onorevole Ricotti è giusto, cioè che vi può essere qualche piccola differenza. Se si fosse potuto, io avrei desiderato dire: « la tabella organica oltre il numero degli ufficiali fuori quadro per ciascuna arma, o corpo »; ma non sarebbe stata indicazione abbastanza precisa, perchè il ruolo di anzianità, collo stato maggiore introdotto in mezzo, che non risulta fuori quadro, si trova nel ruolo di anzianità, ma non nel quadro organico.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, pongo ai voti la modificazione proposta all'art. 36; coloro che la approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 40, secondo capoverso.

*Sopprimere le parole: « ad anzianità ».*

(Approvato).

Art. 47, primo capoverso.

*Alle parole: « I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari » sostituire: « Gli ufficiali di complemento provenienti da quelli dispensati ».*

*Alle parole: « capitani per anzianità » sostituire: « per anzianità, al grado immediatamente*



superiore all'ultimo coperto durante il servizio stesso ».

*Secondo capoverso.*

*Alle parole:* « dimissionari del » *sostituire:* « dispensati dal ».

(Approvato).

Art. 51.

*Alle parole:* « il tempo trascorso » *ostituire:* « il tempo di sei mesi che a senso dell'art. 5 essi debbono trascorrere ».

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. In questo art. 51 siamo incorsi tanto l'Ufficio centrale che il ministro in un errore, perchè si rimanda all'art. 5 della legge sull'avanzamento, il quale non riguarda punto gli ufficiali sanitari; anzi l'art. 6 dice: « nelle disposizioni dell'art. 5 non sono compresi gli ufficiali sanitari ».

Ora una categoria di ufficiali non può essere rimandata alle disposizioni di un articolo che non solo non li riguarda, ma dalle quali un altro articolo dice che sono esclusi; per questo motivo l'Ufficio centrale propone di ritornare al testo della legge vigente.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Dichiaro che accetto di ritornare al testo della legge, ma debbo spiegare al Senato il motivo della mia proposta, la quale era appunto una interpretazione dell'articolo 6.

L'art. 6 dice: « sono eccettuati dalle disposizioni dell'articolo precedente i sottotenenti del corpo sanitario e veterinario militare, che saranno tratti dai *sottotenenti di complemento* », ecc. Cioè, ho interpretato io, saranno tratti: a norma del n. 3 dell'art. 5.

Ripeto dunque che accetto la proposta dell'Ufficio centrale di ritornare al testo della legge quale ora è.

PRESIDENTE. Dunque non si modifica nulla, nè secondo la proposta del ministro, nè secondo quella dell'Ufficio centrale: pertanto l'art. 51 della legge del 1896 rimane inalterato.

Art. 53, n. 4.

*In fine aggiungere:* « La durata delle aspettative per motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, sarà fissata dal decreto reale da cui sono determinate ».

(Approvato).

Art. 63.

*Sostituire:* « Per cinque anni dalla data della promulgazione della presente legge i capitani ed i maggiori scelti per il servizio nel corpo di stato maggiore, vi potranno essere trasferiti dopo che abbiano per un anno rispettivamente tenuto il comando, o prestato il servizio di cui agli articoli 37 e 39 ».

« Parimenti per quattro anni dalla stessa data, i sottufficiali potranno essere nominati sottotenenti nell'arma dei carabinieri reali e nel corpo contabile militare, anche quando superino l'età prescritta dall'art. 4, e purchè non oltrepassino rispettivamente il trentanovesimo ed il trentaduesimo anno ».

« I sottufficiali ammessi al corso speciale della scuola militare anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno essere nominati sottotenenti anche se superino l'età prescritta dall'art. 4 ».

(Approvato).

Art. 67, *primo capoverso*.

*Aggiungere:* « e tutte le altre anteriori disposizioni che siano in contraddizione con la medesima ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il complesso dell'articolo unico del progetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto domani, in principio di seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 51).

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione del progetto di legge: Approvazione di mag-

giori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97.

Prego si dia lettura del progetto di legge e della relativa tabella.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 5,444,400 e le diminuzioni di stanziamento, per somma uguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

*Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97.*

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. 2. Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	L.	9,400
» 10. Corpi di fanteria e distretti di reclutamento . . . . .		300,000
» 11. Corpi di cavalleria . . . . .		150,000
» 13. Carabinieri reali . . . . .		500,000
» 14. Corpo invalidi e veterani . . . . .		15,000
» 19. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . . .		70,000
» 24. Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere . . . . .		2,600,000
» 28. Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli e premi di incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . .		34,000
» 29. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli . . . . .		600,000
» 30. Materiale e stabilimenti d'artiglieria . . . . .		200,000
» 31. Materiale e lavori del genio militare . . . . .		150,000
» 32. Fitto d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua . . . . .		60,000
» 43. Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti . . . . .		500,000
» 45. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi . . . . .		206,000
» 61. Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso . . . . .		50,000
Totale . . . . .	L.	<u>5,444,400</u>

**Diminuzioni di stanziamento.**

Cap. 4. Spese di stampa . . . . .	L.	1,200
» 5. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . .		8,200
» 9. Stati maggiori e ispettorati . . . . .		250,000
» 12. Armi e servizi di artiglieria e genio . . . . .		125,000
» 15. Corpo e servizio sanitario . . . . .		80,000
» 17. Scuole militari . . . . .		230,000
» 25. Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa . . . . .		250,000
» 26. Foraggi ai cavalli dell'esercito . . . . .		1,300,000
» 39. Contributo dello Stato per le spese militari, d'Africa . . . . .		3,200,000
Totale . . . . .	L.	<u>5,444,400</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione di spesa straordinaria da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97 per l'invio di truppe in Oriente » (N. 62).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Autorizzazione di spesa straordinaria da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97 per l'invio di truppe in Oriente.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 62).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire trecentomila, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra del corrente esercizio 1896-97, colla denominazione « Spese per invio di truppe in Oriente ».

(Approvato).

#### Art. 2.

La predetta spesa resta compensata da corrispondente diminuzione sullo stanziamento del capitolo 26 dello stesso bilancio « Foraggi ai cavalli dell'esercito ».

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Domani adunque alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 2 luglio 1896, n. 254;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97;

Autorizzazione di spesa straordinaria da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97 per l'invio di truppe in Oriente.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della spesa straordinaria di L. 845,100 per opere di miglioramento di strade e ponti nazionali, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1897-98, 1898-99 e 1899-1900;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 2,500,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 8,794,179 64 sopra alcuni capitoli concernenti - Spese obbligatorie e d'ordine - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1895-96, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1896-97.

#### Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

LEGISLATURA XX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1897

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Sistemazione delle contabilità comunali:

Votanti . . . . . 86

Favorevoli . . . . . 73

Contrari . . . . . 13

(Il Senato approva).

Applicazione col 1° gennaio 1898 di disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi.

Votanti . . . . . 86

Favorevoli . . . . . 72

Contrari . . . . . 14

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 16 e 10).

